



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSON, ADRAGNA, ANTEZZA, BIONDELLI, BUBBICO, CAFORIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, LANNUTTI, MARCENARO, MONGIELLO, MUSI, PARDI, PEGORER, STRADIOTTO, LUMIA e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Norme a tutela dei lavoratori esposti ed *ex*-esposti al cloruro vinile monomero (CVM)-polivinilcloruro (PVC)

ONOREVOLI SENATORI. - La ormai lunga storia della lavorazione e della trattazione del cloruro di vinile monomero (CVM), al fine della produzione del PVC (polivinilcloruro), è segnata da una lunga lista di lavoratori morti e di lavoratori ammalati proprio a causa degli effetti tossici, nocivi e cancerogeni del CVM.

Per anni e anni, le industrie sia italiane sia straniere hanno cercato in tutti modi di occultare i dati scientifici che stavano emergendo e quelli specificamente di cui erano in possesso, esclusivamente per ragioni di profitto. Come già successo e dimostrato anche per altre vicende tristissime e dolorose (quale ad esempio quella sulle patologie asbesto-correlate, così come quella - per altri versi - relativa alle industrie del tabacco), ai progressi della ricerca scientifica non ha fatto immediatamente seguito un adeguamento serio ed efficace delle misure a tutela dei lavoratori. Anzi, per molto tempo costoro sono stati costretti ad operare in ambienti pesantemente inquinati da sostanze tossiche e cancerogene, come in particolare il CVM e l'amianto.

Le norme a tutela del lavoro e dei singoli lavoratori risalgono quanto meno ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303. Ma le prime segnalazioni di tossicità della sostanza chimica in questione sono addirittura precedenti, perché risalgono a ricerche sovietiche del 1949 (*Tribuk* e altri) e a ricerche statunitensi degli anni cinquanta (in particolare, presso i laboratori delle società multinazionali americane *Dow Chemical* e *Union Carbide Corporation*).

La stessa legislazione italiana si era premurata di inserire le malattie da idrocarburi alifatici insaturi alogenati, come il CVM,

fin dal 1962, nel novero delle malattie coperte da assicurazione obbligatoria, proprio per la loro specificità e per il loro collegamento diretto con l'attività lavorativa prestata.

Inoltre, alla fine degli anni sessanta emergevano - grazie agli studi del dottor Pier Luigi Viola e, successivamente, del professor Cesare Maltoni - elementi scientifici certi di pericolosità cancerogena del CVM. Ma nonostante ciò, le industrie multinazionali della chimica, europee e statunitensi, continuarono nella loro pervicace opera di occultamento della verità. Arrivarono addirittura, nei primi anni settanta, alla stipula e alla firma di un patto di segretezza, sottoscritto su sollecitazione della stessa Montedison, al fine di nascondere a chiunque, ma soprattutto agli operai e alla popolazione, quello che stava emergendo dalle ricerche del professor Maltoni, a conferma di quanto segnalato dal dottor Viola alcuni anni prima, nel maggio del 1970, al X Convegno sul cancro di Houston: la cancerogenicità del CVM.

Purtroppo, in questa ultra-decennale vicenda di malattie e di decessi, c'è stata una palese e oggettiva responsabilità da parte degli organismi pubblici istituzionalmente delegati al controllo (sia amministrativi che giudiziari). Responsabilità difficilmente inquadrabile in fattispecie di natura giuridica e penale (anche perché la relativa prova sarebbe veramente «diabolica»), quanto piuttosto rilevabile in aspetti di natura sociale, politica e morale. E ciò in capo sì ad organi statali, ma anche ad autorità locali, incapaci (anche per indolenza) di comprendere la gravità del fenomeno-CVM.

A questa opera, o meglio a queste gravissime omissioni, ha contribuito pure la magistratura ordinaria, che per decenni non ha

posto in essere comportamenti istituzionalmente dovuti, nonostante i segnali ripetuti che provenivano dal mondo operaio, dalle organizzazioni sindacali, da singoli operai o da associazioni ambientaliste locali e nazionali.

Il processo per i fatti dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera (concluso il 19 maggio del 2006 con la sentenza della Corte di cassazione che ha confermato le condanne inflitte il 15 dicembre 2004 dalla Corte d'appello di Venezia ad amministratori delegati e dirigenti centrali generali di Montedison, tra cui il responsabile generale di sanità, igiene e ambiente) sta lì a confermare la particolare gravità dei fatti emersi, con riguardo sì a malattie e decessi di operai (per molti dei quali è intervenuta la prescrizione), ma anche a violazioni in materia ambientale (peraltro, in gran numero pure queste dichiarate prescritte, per fatti risalenti sino ai primi anni novanta).

La situazione della chimica, all'interno dello stabilimento di Porto Marghera, è ancora una situazione di crisi, sia da un punto di vista di sicurezza personale e ambientale, sia da un punto di vista occupazionale. Risalgono ad epoca molto recente le polemiche relative ad una fuga di CVM avvenuta il 6 maggio 2006 dagli impianti di Porto Marghera, che - ad onta delle dichiarazioni aziendali: qualche decina di chili - potrebbe essere stata invece di alcune tonnellate di gas CVM.

E un nuovo allarme, con forte preoccupazione generale, è scattato dopo l'incidente verificatosi sempre a Porto Marghera il giorno 3 luglio 2007.

Negli ultimi anni si sono susseguiti tentativi di superare questo duplice stato critico, (ambientale e occupazionale), mediante accordi di programma o sottoscrizione di protocolli e patti di vario genere, che hanno coinvolto sia gli enti territoriali locali, sia

l'amministrazione statale, sia i rappresentanti dei lavoratori, sia i rappresentanti dell'industria. Il tutto, all'interno di una aumentata sensibilità ambientale, che ha condotto anche ad una sorta di informale *referendum*-sondaggio locale sulla chimica del ciclo del cloro, conclusosi con una chiara pronuncia popolare contraria alla chimica pericolosa.

Già negli anni passati sono stati presentati disegni di legge a tutela dei lavoratori che continuano ad avere a che fare con il CVM (tra cui: atto Camera XIV legislatura n. 5051 e atti Senato XV legislatura n. 259, prima firmataria Valpiana e n. 1714, primo firmatario Casson). Ora, con il presente disegno di legge, si intende riproporre la questione, tenendo conto dei vari interessi in gioco, quello della salute degli operai in fabbrica, quello della tutela della popolazione, quello della salvaguardia dell'ambiente, quello occupazionale.

A quest'ultimo proposito, il tentativo è quello di liberarsi dai vincoli di una specie di ricatto occupazionale, che da anni, anzi da decenni, si va rinnovando, ogni qual volta si vuol cercare di uscire da una situazione di crisi ambientale e occupazionale. La complessa problematica attinente alla continuazione o meno delle produzioni relative alla filiera del cloro, particolarmente nella zona di Venezia-Porto Marghera, in questo periodo viene affrontata nella maniera che si ritiene più adeguata e cioè attraverso metodi di discussione e di possibile concertazione, che vedono interessate tutte le parti in causa: confederazioni sindacali, industriali, amministrazioni pubbliche locali e nazionali.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di creare strumenti di tutela nella situazione esistente, a favore sia del lavoratore che dell'ambiente, che da lunghi anni di attività produttiva hanno (entrambi) subito insulti e danni alle volte irreparabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietata l'esposizione dei lavoratori al cloruro di vinile monomero (CVM).

2. Il divieto di esposizione al CVM riguarda ogni genere di attività, tra cui la produzione, l'importazione e l'esportazione, la lavorazione, comprese le attività di trasformazione dell'omopolimero o dei copolimeri del CVM contenenti monomero residuo, nonché il trasporto, la commercializzazione, lo smaltimento, la bonifica, l'utilizzo e la trattazione a qualsiasi titolo.

3. Non sono ammessi valori limite di esposizione al CVM. È abrogata ogni norma che stabilisce limiti di esposizione superiori a zero.

4. La produzione, il trasporto e qualsiasi utilizzazione del CVM, nonché le lavorazioni dei polimeri contenenti monomero residuo, devono essere a ciclo chiuso.

Art. 2.

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il monitoraggio costante e in continuo in tutti i luoghi in cui si svolgono attività che prevedono la presenza o l'utilizzo a qualsiasi titolo del CVM, nonché ove vi sia emissione di CVM derivante da qualsiasi tipo di lavorazione, ivi comprese quelle di trasformazione del polimero o dei polimeri da esso derivati.

2. Il monitoraggio deve essere effettuato mediante ricorso alla migliore tecnologia disponibile a livello mondiale e riportando nel protocollo relativo al monitoraggio ambientale le condizioni dei luoghi, nonché quelle qualitative e quantitative nelle quali si svol-

gono le lavorazioni al momento dei rilievi analitici.

3. Le aziende sanitarie locali (ASL) vigilano sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e redigono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che inviano entro il 31 maggio di ogni anno alle regioni territorialmente competenti e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre e di conservare un libretto personale sanitario e di rischio per ogni singolo lavoratore, in cui devono essere indicati dettagliatamente tutti i dati relativi al lavoratore, con particolare riferimento alle specifiche attività svolte e alle esposizioni a qualsiasi sostanza tossica eventualmente subite, nonché ad ogni intervento o visita sanitaria.

2. Il libretto personale sanitario e di rischio e la documentazione relativa devono essere esibiti ad ogni richiesta del lavoratore, che ha diritto di ottenerne copia senza ritardo, anche una volta cessato il rapporto di lavoro.

Art. 4.

1. È istituito il registro dei soggetti esposti al CVM e ai prodotti derivati, ivi compresi gli addetti alle lavorazioni di trasformazione di detti derivati. Tale registro è predisposto e conservato presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei soggetti esposti ad amianto, di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. È istituito il registro degli angiosarcomi epatici e dei carcinomi epatici, nonché delle altre patologie correlate al CVM. Tale registro è predisposto e conservato presso le sedi regionali responsabili della tenuta del registro dei mesoteliomi, di cui all'articolo

244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5.

1. Le imprese che producono o utilizzano a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, anche come intermedio, il CVM, nonché quelle che svolgono le lavorazioni e le trasformazioni dei polimeri da esso derivati, inviano entro il 31 marzo di ogni anno alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL nel cui ambito territoriale sono ubicati gli stabilimenti di produzione o di utilizzazione del CVM, una relazione per l'anno precedente, contenente l'indicazione di:

a) quantitativi di CVM e dei prodotti derivati utilizzati, nonché dei residui di lavorazione;

b) attività svolte, procedimenti applicati, manutenzioni effettuate, numero e dati anagrafici degli addetti, misurazioni e monitoraggi effettuati negli ambienti di lavoro;

c) numero e tipologia dei controlli sanitari effettuati sui singoli lavoratori, con specificazione delle mansioni svolte;

d) attività svolte in appalto e o in sub-appalto e illustrazione dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* anche in ordine alle operazioni e ai lavoratori delle imprese di appalto e di sub-appalto.

2. Le ASL vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, verificando la corrispondenza a verità del contenuto delle relazioni di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Le imprese che producono o utilizzano a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, anche come intermedio, il CVM, nonché quelle che svolgono le lavorazioni e le trasformazioni dei polimeri da esso derivati,

hanno l'obbligo di rilevare su tutte le fonti di emissione nell'atmosfera dei rispettivi impianti produttivi e di lavorazione il contenuto di CVM emesso attraverso l'installazione di un idoneo sistema di monitoraggio in continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, con registrazione dei valori dell'inquinante.

2. I dati rilevati dal sistema di monitoraggio sono messi a disposizione delle autorità e degli enti preposti alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente e gli stessi hanno libero accesso a detto sistema di monitoraggio per verificarne, in ogni momento, il corretto funzionamento.

3. Le autorità e gli enti di cui la comma 2 acquisiscono mensilmente i dati dei bollettini delle analisi relativi ai monitoraggi di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta un atto di indirizzo rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di effettuare un censimento sui siti di produzione, di utilizzazione e di stoccaggio del CVM e del polivinilcloruro (PVC).

2. I dati del censimento di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero, del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro sei mesi dalla comunicazione dell'atto di indirizzo.

Art. 8.

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 7, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone l'effettuazione di una indagine epidemiologica, nazionale e sito per sito, sui lavoratori esposti a qualsiasi titolo al CVM o al PVC, ivi compresi gli ad-

detti a qualsiasi lavorazione di trasformazione e di riciclaggio del CVM o dei polimeri da esso derivati. L'indagine è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire con tempestività all'Istituto superiore di sanità ogni documento richiesto ai fini dell'indagine epidemiologica.

Art. 9.

1. I lavoratori esposti ed ex-esposti a CVM o a PVC hanno diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di prevenzione secondaria ovvero di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili al CVM o al PVC, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.

3. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. I lavoratori esposti ed ex-esposti a CVM o a PVC affetti da malattie causate dall'esposizione hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei lavoratori esposti ed *ex*-esposti a CVM o a PVC.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. I lavoratori affetti da malattie e neoplasie professionali causate o concausate dal CVM o dal PVC, denunciate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso da malattie e neoplasie professionali causate, anche in via di concorso causale, dal CVM o dal PVC, avvenuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, hanno diritto ad un assegno *una tantum* pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso, allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché di quelle riconosciute ai sensi del comma 2, è a carico dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 a favore dei lavoratori sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto stesso.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007, di 4 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 12.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2008, a 8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno

2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

